REGOLAMENTO (CEE) N. 2270/81 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1981

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti di vestiario, guanti e altri accessori per oggetti di vestiario, delle sottovoci 42.03 A, B, II, III, C della tariffa doganale comune, originari dell'Uruguay beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate e alla sua applicazione, per il 1981, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla sostituzione dell'ECU all'unità di conto europea negli atti comunitari (2),

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A ; che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione, sono raggiunti a livello comunitario, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, ripristina la riscossione dei dazi doganali all'importazione dei prodotti in questione ;

considerando che per gli oggetti di vestiario, guanti e altri accessori per oggetti di vestiario, delle sottovoci 42.03 A, B, II, III, C della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 3 800 000 ECU ; che in data 30 luglio 1981 l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari dell'Uruguay, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione ; che il Benelux ha chiesto il ripristino della riscossione dei dazi doganali ; che è necessario, pertanto, ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'Uruguay,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 10 agosto 1981, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Uruguay :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti : A. Oggetti di vestiario B. Guanti, comprese le muffole : II. speciali per sport III. altri C. altri accessori per oggetti di vestiario

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1981.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Vicepresidente

(1) GU n. L 354 del 29. 12. 1980, pag. 114.
(2) GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1.